

**Allegato parte integrante**  
SCHEMA DI DISCIPLINARE

SCHEMA DI DISCIPLINARE TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
E LE COMUNITA' AFFIDATARIE DI COMPITI E FUNZIONI IN MATERIA DI  
ADOZIONE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

N. DI RACCOLTA

N. DI PRATICA

concernente l'affidamento di attività di accompagnamento all'adozione nazionale ed internazionale in Trentino.

Tra le parti:

(1) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in Trento, Piazza Dante n. 15, codice fiscale n. 00337460224, rappresentata da: \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, che interviene ed agisce nella sua qualità di \_\_\_\_\_, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6 - 78/Leg. e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998;

(2) COMUNITA' \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_, rappresentata da: \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, che interviene ed agisce nella sua qualità di \_\_\_\_\_, in forza di quanto disposto dal \_\_\_\_\_;

- in conformità alla deliberazione di Giunta Provinciale n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_, che ha autorizzato la stipulazione del presente disciplinare;

Premesso che

- la Legge 184 del 4 maggio 1983 "Diritto del minore ad una famiglia" integrata con le modifiche delle LN 476 del 1998 e 149 del 2001, attribuisce la competenza in materia di adozione ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati relativamente alle attività di: informazione e preparazione degli aspiranti all'adozione internazionale; di acquisizione degli elementi conoscitivi previsti dagli articoli 22 e 29 bis della suddetta legge, in collaborazione con le aziende sanitarie locali, sia per l'adozione nazionale che internazionale; di sostegno e vigilanza nell'anno di affidamento preadottivo per le adozioni nazionali (art 22)

e per almeno un anno dall'ingresso del minore in Italia per le adozioni internazionali (art 34). La suddetta legge inoltre affida implicitamente ai suddetti servizi l'attività informativa al genitore naturale che non intende riconoscere come figlio il proprio nato, in merito alla possibilità di richiedere al Tribunale per i minorenni sospensione della procedura per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore e attività correlate (art 11);

- la suddetta legge 184/1983 sancisce all'art 39 bis che le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle loro competenze: concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla legge, vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento, promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra enti autorizzati e servizi pubblici nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili;

- la legge provinciale 13 del 27 luglio 2007 "Politiche sociali nella provincia di Trento" riconosce, all'art 3, in attuazione del principio di sussidiarietà, il ruolo fondamentale dei Comuni nella progettazione e attuazione delle politiche sociali esercitato in forma associata mediante le Comunità di cui all'art 14 comma 2 della legge provinciale n. 3 del 2006 (norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) a cui trasferisce le funzioni in materia di assistenza e beneficenza pubblica ad eccezione di quelle ritenute di interesse provinciale;

- la suddetta legge provinciale, all'art 15 ha istituito il sistema informativo delle politiche sociali a disposizione dei soggetti che partecipano alla realizzazione degli interventi medesimi;

- la Provincia e gli enti locali, nella suddetta legge provinciale agli art. 2 e 3 valorizzano il ruolo della famiglia, ivi compresa la famiglia adottiva come una delle tipologie di famiglie presenti nel panorama sociale, riconoscendone la sua centralità quale ambito di relazioni significative per la crescita, la cura e lo sviluppo armonico della persona, tenendo conto dei bisogni e dei diritti dei singoli nell'ambito dei rapporti familiari;

- la suddetta legge provinciale all'art 2 lettera k) annovera tra i principi e linee metodologiche delle politiche sociali la qualificazione e specializzazione dei servizi offerti e delle risorse umane impegnate nella realizzazione degli interventi;

- la Provincia Autonoma di Trento ha ritenuto di qualificare gli interventi di accompagnamento all'adozione nazionale ed internazionale come attività di livello provinciale, con deliberazione di Giunta Provinciale n 3052 di data 18 dicembre 2009, per garantire il livello di qualità degli interventi finora offerti salvaguardando la specializzazione che la complessità della tematica richiede. Tale specializzazione non potrebbe essere garantita trasferendo la competenza a tutte le Comunità di valle in quanto inevitabilmente assumerebbe un carattere di residualità, data l'entità numerica del fenomeno;

- tale orientamento è stato confermato in sede di deliberazione di Giunta Provinciale n 3179 di data 30 dicembre 2010 "Atto di indirizzo e coordinamento: approvazione delle Linee guida per la costruzione dei piani sociali di comunità" che ha mantenuto gli interventi relativi all'adozione nazionale ed internazionale a livello provinciale;

- la Provincia promuove e sostiene l'adozione come forma di tutela dei bambini in stato di abbandono per garantire loro, indipendentemente dalla loro provenienza e residenza, i diritti riconosciuti dalle convenzioni internazionali e opportunità di vita e di crescita adeguate. Allo scopo esclude da ogni eventuale

forma di compartecipazione della spesa a carico dell'utente le attività di cui ai successivi articoli 2 e 3;

- lo sviluppo e il funzionamento di un'adeguata rete dei servizi a sostegno dell'adozione, sia nella fase istruttoria che nel post-adozione, assicurando un adeguato accompagnamento e sostegno sul piano psicologico e sociale alla famiglia adottiva, permette di ridurre il potenziale rischio insito nell'esperienza adottiva, evitando o contenendo il manifestarsi di problematiche che si traducono in forte disagio psichico e sociale dei suoi protagonisti, con inevitabili ripercussioni sul piano sociale collettivo;

- sul piano operativo è opportuno che la realizzazione degli interventi di accompagnamento all'adozione nazionale e internazionale, per le attività che si traducono in un servizio offerto alle coppie aspiranti all'adozione e ai minori adottati o in affidamento preadottivo e alle loro famiglie, venga affidata, ai sensi dell'art 16 bis della legge provinciale n. 23 del 30/11/1992, ad un numero limitato di servizi socio-assistenziali degli enti locali presenti sul territorio trentino e da questi ad assistenti sociali preposte specificatamente alla tematica. Ciò al fine di garantire la necessaria specializzazione sopra richiamata e la continuità operativa in tutte le fasi del procedimento adottivo.

La Provincia mantiene le funzioni di programmazione, di indirizzo e coordinamento ivi compresa la definizione degli orientamenti operativi per l'espletamento degli interventi di accompagnamento all'adozione affidati. Mantiene altresì l'esercizio di attività inerenti l'adozione in base al criterio di efficienza e degli interventi di cui all'art 3 del presente disciplinare, nel caso di inadempimento o di violazione degli indirizzi operativi dati da parte degli enti locali affidatari;

- la Provincia assicura il mantenimento e l'implementazione del raccordo con i vari soggetti del locale "sistema adozione" (Tribunale per i minorenni, Azienda provinciale servizi sanitari, Servizi socio-assistenziali preposti alla tematica adottiva, Enti autorizzati con sede operativa in Trentino), e dei livelli di integrazione socio-sanitaria costruiti negli anni anche attraverso protocolli specifici per l'adozione (sottoscritti rispettivamente in data 22 gennaio 2002, 12 gennaio 2007 e 18 novembre 2009), con la finalità di costituire le "equipe adozione" di cui alla deliberazione di Giunta Provinciale n. 869 del 23 aprile 2004;

Assicura inoltre l'ottemperanza degli impegni assunti con il vigente "Protocollo operativo per gli adempimenti inerenti l'adozione nazionale ed internazionale" sottoscritto in data 18 novembre 2009, di cui promuove e monitora l'applicazione;

- la Provincia ritiene necessario riorganizzare le modalità di svolgimento della competenza adottiva al fine di superare l'attuale situazione di differenziazione territoriale tra territori a continuità operativa tra fase pre-adottiva e fase post-adottiva e territori a discontinuità operativa, che non consente ai cittadini neo genitori adottivi di usufruire della stessa qualità di intervento su tutto il territorio provinciale e si configura come elemento di depauperamento per gli operatori.

A tal fine ritiene funzionale allo scopo, individuare in numero di sei i soggetti a cui affidare la competenza adottiva che dovranno operare in regime di continuità operativa tra pre-adozione e post-adozione, estendendo la sottoscrizione del sopraccitato protocollo sull'adozione ai nuovi soggetti individuati;

- la Provincia assicura l'aggiornamento e la formazione continua degli assistenti sociali preposti agli interventi di accompagnamento all'adozione nazionale ed internazionale, ivi compresa la supervisione, in risposta ai bisogni e alle problematiche che la tematica adottiva comporta;

- la Provincia mantiene in base al criterio di efficienza, la realizzazione di percorsi di informazione e preparazione per gli aspiranti all'adozione.

Tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue:

#### ART. 1 (Premesse)

Le sopraccitate premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

#### ART. 2 (Oggetto)

La PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, di seguito denominata anche "Provincia", affida ai sensi dell'art. 16 bis della L.P. 23/1992, alla COMUNITA' \_\_\_\_\_ di seguito denominata anche "Comunità", la realizzazione degli interventi di accompagnamento all'adozione nazionale ed internazionale di cui al successivo art. 3.

La Provincia mantiene la funzione di programmazione e di indirizzo e stabilisce gli orientamenti operativi per l'espletamento delle funzioni e compiti affidati.

La Comunità di cui al presente articolo, assieme agli altri enti affidatari, concorre in sede di Gruppo di Coordinamento Provinciale Adozione a cui è tenuta a partecipare in qualità di componente, allo sviluppo della rete dei servizi e alla programmazione degli interventi a sostegno dell'adozione ivi compresi le variazioni alla struttura organizzativa, metodologica e operativa in atto, necessari ad una maggiore rispondenza a nuovi bisogni o complessità che dovessero insorgere.

A tal fine si dovrà provvedere ad aggiornare in merito il vigente Protocollo operativo per gli adempimenti inerenti l'adozione nazionale ed internazionale" sottoscritto in data 18 novembre 2009 estendendone la sottoscrizione ai nuovi soggetti individuati.

#### ART. 3 (Interventi richiesti)

La realizzazione delle funzioni e compiti di cui all'art 2, si articola in 4 fasi operative ciascuna delle quali comprende specifici interventi e correlate attività:

**Fase informativa** - interventi di informazione:

- attività di prima informazione, alle coppie/persone interessate all'adozione;
- attività di informazione al genitore naturale secondo quanto previsto dall'art 11 della legge 184 e attività correlate come da modalità definite nel vigente Protocollo operativo sull'adozione all'allegato D) relativo alle procedure operative inerenti la gestione dei bambini non riconosciuti alla nascita;

**Preparazione degli aspiranti all'adozione** - attività:

- segnalazione al Servizio Politiche sociali e abitative della Provincia delle coppie o persone interessate a frequentare i corsi di informazione/preparazione per gli aspiranti all'adozione la cui realizzazione rimane a carico della Provincia;
- partecipazione alla programmazione didattica dei corsi di cui al punto precedente e agli incontri di valutazione e verifica dei corsi stessi;
- partecipazione in qualità di formatori ai suddetti corsi e predisposizione del relativo materiale formativo da consegnare ai partecipanti.

**Pre-adozione** – si intendono gli interventi di acquisizione di tutti gli elementi sulla situazione personale, familiare e sociale degli aspiranti all'adozione utili per la valutazione da parte del Tribunale per i minorenni, della loro idoneità all'adozione internazionale e/o per facilitare abbinamenti mirati coppia - bambino nelle adozioni nazionali. Le attività afferenti a tale fase sono quelle previste dal Protocollo operativo per gli adempimenti inerenti l'adozione nazionale ed internazionale” sottoscritto in data 18 novembre 2009, alla voce “Enti Gestori” e all'allegato B) dello stesso.

**Post-adozione** – si intendono gli interventi di accompagnamento e sostegno come da allegato C) del sopraccitato protocollo adozione che coniugano la funzione di vigilanza prescritta dalla legge (art. 22 e 34 della legge 184/ e ss.mm.) con la funzione di sostegno comprendente anche la preparazione dei genitori ad una gestione adeguata dei TSA (temi sensibili adozione). Comprendono altresì le attività di accompagnamento e sostegno nelle situazioni di affidamento a rischio giuridico.

L'intervento di accompagnamento delle neofamiglie adottive, preadottive e affidatarie (negli affidi a rischio giuridico), si esplica nelle attività elencate nel sopraccitato Protocollo - allegato C), a cui si aggiungono le seguenti:

- partecipazione all'incontro organizzato dal Tribunale per i Minorenni in cui vengono fornite le informazioni sul bambino abbinato alla coppia di genitori preadottivi (adozione nazionale);
- incontro tra assistente sociale, genitori preadottivi e operatori del Centro per l'Infanzia o altre comunità di accoglienza (adozione nazionale);
- incontri con le agenzie educative o con la scuola (scuola dell'infanzia o scuola dell'obbligo): come da modalità operative previste dalle Linee guida sull'inserimento scolastico;
- eventuali ulteriori incontri, al bisogno, di raccordo con la psicologia, l'ente autorizzato, altri servizi sanitari coinvolti, la scuola;
- sperimentazione dell'attività di lavoro diretto con il bambino adottato denominata “progetto scrigno”;
- stesura della relazione sull'andamento dell'adozione per il Tribunale per i minorenni ed invio allo stesso, a conclusione dell'anno di affidamento preadottivo o del primo anno post-adottivo, salvo necessità particolari;
- stesura delle relazioni di aggiornamento sull'andamento dell'adozione per il Paese di origine del minore nelle sole fattispecie previste dal sopraccitato Protocollo all'allegato C);
- compilazione della scheda di monitoraggio del percorso post-adottivo (a conclusione del primo anno post-adottivo o anno di affidamento preadottivo) e invio al Servizio politiche sociali e abitative – Ufficio Centro per l'infanzia – settore adozione;
- prosecuzione dell'accompagnamento a conclusione del primo anno post-adottivo o anno di affidamento preadottivo, per massimo un ulteriore anno, qualora la situazione o la famiglia lo richieda per il permanere di criticità;

- attività di formazione e sensibilizzazione della scuola e dei docenti riguardo alla tematica adottiva, ai bisogni specifici del bambino adottato o dell'adolescente adottato e relative attenzioni didattico-educative necessarie;
- attività di consulenza o incontri di confronto o raccordo/coordinamento con i servizi sociali territoriali per le eventuali problematiche che dovessero insorgere negli anni successivi al primo periodo post-adottivo, negli snodi critici del ciclo di vita della famiglia adottiva (inserimento scolastico dei figli, adozioni successive, pre-adolescenza/adolescenza, ecc).

#### ART. 4

(Territorio di riferimento e equipe adozione )

La Comunità assicura la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 2 e 3 per i residenti nel bacino territoriale di competenza, comprendente i Comuni delle seguenti Comunità: \_\_\_\_\_, assegnando alla realizzazione di tali interventi uno o più assistenti sociali, a seconda del monte ore settimanale concordato, e garantendo la continuità operativa tra fase pre-adozione e fase post-adozione.

Allo scopo utilizza, se presente e nei limiti di quanto possibile, il personale già formato che in questi anni ha lavorato alla tematica adottiva acquisendo esperienza e competenza professionale.

Le persone assegnate alle attività di cui all'art 2 e 3 del presente atto, rimangono giuridicamente ed economicamente e sotto ogni altro aspetto dipendenti degli Enti di appartenenza.

In caso di assenza transitoria, non sostituibile, dell'assistente sociale assegnato agli interventi afferenti l'adozione (di seguito denominato "assistente sociale adozione"), la Comunità assicura **la continuità del servizio** anche provvedendo a stipulare accordi operativi specifici con gli altri soggetti affidatari per la messa a disposizione vicendevole degli "assistenti sociali adozione". Tali accordi possono ad esempio basarsi sul criterio della contiguità territoriale tra soggetti affidatari o su altri criteri individuati di comune accordo tra le parti.

Il costo delle ore eccedenti il monte ore concordato con ogni singolo soggetto affidatario, necessarie a coprire l'assenza suddetta, è a carico della Provincia. Analogamente è a carico della Provincia il costo della sostituzione per le assenze sostituibili del personale preposto.

#### ART. 5

(Coordinamento provinciale)

La Comunità assicura la presenza dell'assistente sociale o degli assistenti sociali adozione, ai momenti di coordinamento che la Provincia – Servizio politiche sociali e abitative – Ufficio Centro per l'Infanzia predisporrà, per non più di 4 ore mensili, al fine di condividere una metodologia di lavoro, garantire raccordo operativo e uniformità di intervento in tutto il territorio provinciale.

#### ART. 6

(Formazione)

La Comunità assicura la presenza dell'assistente sociale o degli assistenti sociali adozione, alle iniziative formative inerenti la tematica adottiva organizzate sia a livello provinciale che nazionale.

ART. 7  
(Trasmissione e protezione dei dati )

La realizzazione degli interventi di cui agli articoli 2 e 3 comporterà inevitabilmente lo scambio di dati personali relativi all'utenza degli interventi medesimi tra le parti firmatarie del presente disciplinare, tra gli operatori delle equipe adozione di cui all'art. 4, tra i soggetti del "sistema adozione" locale (Tribunale per i Minorenni, Provincia Autonoma di Trento, Servizi socio-assistenziali degli Enti Locali sopra nominati, Azienda provinciale Servizi sanitari, enti autorizzati,...) e tra gli operatori delle equipe precedentemente citate e i vari servizi coinvolti nel lavoro di rete soprattutto per quanto riguarda l'accompagnamento e il sostegno post-adoitivo. Le parti firmatarie e i relativi operatori dichiarano espressamente di conservare, trasmettere e utilizzare i dati solo per gli scopi previsti dal loro mandato istituzionale e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

ART. 8  
(Sistema informativo e trasmissione dati fenomeno adottivo e reportistica)

La Comunità assicura la trasmissione dei dati relativi all'utenza seguita e alla reportistica sul lavoro dei propri operatori preposti agli interventi di cui agli articoli 2 e 3 del presente atto, che saranno richiesti dalla Provincia sia per monitorare il fenomeno adottivo a livello locale che i carichi di lavoro degli operatori preposti. Essa inoltre assicura ogni forma di collaborazione per la realizzazione del sistema informativo delle politiche sociali che prevederà una specifica parte relativa agli interventi inerenti le adozioni.

ART. 9  
(Verifica qualità)

Le parti firmatarie si impegnano alla valutazione e verifica dei risultati, della qualità e dell'impatto a livello locale degli interventi realizzati. A tal fine collaborano per definire criteri di qualità e individuare iniziative e strumenti adeguati allo scopo.

ART. 10  
(Finanziamento)

I costi sostenuti dalla Comunità, per l'assistente sociale o gli assistenti sociali adozione sono a carico della Provincia ivi comprese le spese relative alle missioni e all'uso degli automezzi nonchè alle eventuali sostituzioni si cui all'art. 4 del presente accordo.

ART. 11  
(Durata dell'accordo)

Il presente accordo ha natura sperimentale e ha una validità di tre anni a decorrere dalla data di avvenuta sottoscrizione da parte di tutti i soggetti affidatari.

ART. 12  
(Diritto di recesso )

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, dandone preavviso alla controparte con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte della Comunità, il compenso dovuto verrà rideterminato dalla Provincia in base all'attività effettivamente svolta dalla stessa fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione.

Per quanto non disciplinato dal presente atto si fa rinvio all'art. 2237 del Codice Civile.

**ART. 13**  
(Risoluzione unilaterale dell'accordo)

La Provincia si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente accordo per inadempimento della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione di obblighi di qualsiasi tipo, dandone comunicazione alla stessa con lettera raccomandata.

Si riserva inoltre la facoltà di esperire azioni per il risarcimento del danno nei confronti del soggetto violante gli obblighi stabiliti e di recuperare le risorse eventualmente già erogate.

**ART. 14**  
(Giurisdizione)

Per eventuali controversie che dovessero sorgere dall'applicazione del presente accordo si dichiara fin d'ora competente il Foro di Trento.

Letto, accettato e sottoscritto in Trento il \_\_\_\_\_.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

\_\_\_\_\_

ENTE AFFIDATARIO

\_\_\_\_\_